

CAMERA DEI DEPUTATI N. 674

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASATI, TESINI, MARTINAZZOLI, GITTI, CRISTOFORI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, FAUSTI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARRUS, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ZUECH, AGRUSTI, ALESSI, ANDREOLI, ANDREONI, ANSEMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, AZZOLINI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BIANCHINI, BODRATO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BOTTA, BRUNI FRANCESCO, BUONOCORE, BUBBICO, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASINI PIER FERDINANDO, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIOCCI CARLO ALBERTO, CILIBERTI, CIRINO POMICINO, COBELLIS, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, CURSI, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FIORI, FORMIGONI, FOSCHI, FRONZA CREPAZ, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GALLI, GARAVAGLIA, GEI, GELPI, GOTTARDO, LA PENNA, LATTANZIO, LATTERI, LOBIANCO, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MARTINI, MASTELLA, MATARRESE, MATULLI, MAZZUCONI, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, MICHELINI, MONGIELLO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, ORSINI GIANFRANCO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PERRONE, PISICCHIO, QUARTA, RABINO, RAVASIO, REBULLA, RICCI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSINI, RUSSO VINCENZO, SANTONASTASO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO

Presentata l'8 luglio 1987

Ordinamento della scuola non statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione di questa proposta di legge risponde ad una duplice esigenza: da un lato quella di dare finalmente attuazione ai principi costituzionali in materia di diritto all'istruzione e all'educazione, dall'altro quella di allineare il nostro ordinamento scolastico agli indirizzi già adot-

tati, in forme diverse, nelle altre democrazie dell'Europa occidentale, e riaffermati dal Parlamento europeo il 14 marzo 1984 in termini impegnativi per l'intera comunità. Riteniamo del resto, che la regolamentazione della scuola non statale, a partire dal riconoscimento del ruolo di servizio pubblico che essa svolge quando

non ha fini di lucro, rappresenta per il legislatore un dovere e una assoluta necessità non soltanto per superare la situazione discriminatoria di fatto oggi esistente nel nostro paese e per colmare il divario rispetto all'Europa, ma anche per migliorare la qualità, l'efficienza, la produttività del sistema formativo italiano nel suo insieme.

Anche i più aperti tra gli esponenti del pensiero laico hanno sempre ravvisato l'utilità di una feconda cooperazione tra iniziative diverse di carattere educativo: « Ho ferma e profonda convinzione — scriveva Benedetto Croce nel lontano 1920 — che solo la valida concorrenza della scuola privata possa risanare e rendere robusta ed efficace la scuola di Stato. Ora la scuola privata non è libera, perché quella di Stato le ha fatto per parecchi decenni, e le fa, una concorrenza sleale, che ha danneggiato tutte insieme la scuola privata e la scuola di Stato ».

E proprio richiamandosi a Croce, il liberale Salvatore Valitutti, che è anche uomo di scuola, ha recentemente confermato la sua opinione favorevole a « scegliere nelle varie e variabili situazioni storiche le condizioni da creare per raggiungere l'anzidetto fine con il concorso di tutte le forze educative e culturali del paese, condizioni da cui non possono essere escluse quelle attinenti ai mezzi materiali »; ed ha esplicitamente indicato le sue preferenze per il « modello » francese, il quale « ha salvaguardato la libertà della scuola anche nel settore privato e insieme ha rinvigorito e arricchito l'intero sistema scolastico ».

Non dissimile è il parere quasi contemporaneo espresso dall'accademico di Francia Jean Guilton, per il quale « l'esistenza di due tipi di scuola, convergenti e non concorrenti, è una garanzia di buon funzionamento per entrambi »: e ciò perché « la scuola libera obbliga la scuola dello Stato a rimanere fedele alla ragione, accogliente, aperta come deve essere l'intelligenza quando è fecondata dall'amore ».

1. — *Gli obiettivi essenziali della normativa-quadro.*

È in questa dimensione autenticamente civile che si colloca la presente proposta, lasciandosi alle spalle in modo definitivo anacronistiche e dannose contrapposizioni, originate dalla complessa vicenda storica nazionale: conflittualità che hanno ormai un sapore di retroguardia rispetto allo sviluppo del dibattito culturale e degli stessi rapporti fra Stato e Chiesa, quali sono delineati dal nuovo testo del Concordato (che per quanto riguarda il tema specifico riprende testualmente l'articolo 33 della Costituzione sulla libertà d'insegnamento) e dal precedente documento ufficiale dei vescovi italiani sulla scuola cattolica, nel quale — lungi dal rivendicare privilegi — si rifiuta « ogni volontà concorrenziale nei confronti della istituzione statale » (n. 90) e nel contempo si sollecita una legislazione paritaria che riconosca ai genitori « il diritto di libera scelta scolastica per i propri figli senza condizionamenti economici » (n. 46).

Gli obiettivi essenziali che si vogliono perseguire sono di tre ordini.

Innanzitutto, come si è detto, di carattere costituzionale, relativamente al diritto primario della famiglia nella scelta degli indirizzi educativi, al derivato diritto di libera istituzione scolastica, alla piena uguaglianza e libertà da assicurarsi alle scuole che chiedono la parità, alla uguaglianza di trattamento scolastico e di prestazioni in ordine alla effettiva realizzazione del diritto allo studio per quegli alunni che intendono esercitarlo presso istituzioni scolastiche non di Stato paritarie e culturalmente qualificate, alla garanzia di libertà culturale per quelle realtà associative (qualsiasi forma esse di fatto assumano) che si intendano caratterizzare per la prestazione di un servizio scolastico-educativo.

In secondo luogo questa proposta di legge intende confermare l'acquisizione — di recente attestata nel costruttivo dibattito intorno all'organizzazione del servizio

scolastico nel nostro paese — del concetto di un sistema integrato di servizio scolastico, formato su un piano appunto di integrazione e di parità dalle scuole istituite e gestite dallo Stato e dalle scuole istituite e gestite da altri soggetti caratterizzati da uno specifico progetto educativo (sul quale ritorneremo) e disposti ad assumersi gli oneri organizzativi previsti dalla presente legge per conseguire quel riconoscimento di parità che — previsto nell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione — è finora rimasto inoperante per la mancanza di un'adeguata legislazione in materia.

In terzo luogo questa proposta di legge intende conferire ulteriore dignità alla funzione docente, sottolineandone la qualità di pubblica, sia che essa si eserciti nelle scuole istituite e gestite dallo Stato sia che — a parità di titoli conseguiti — essa si eserciti in scuole paritarie. Tutto ciò porta a una revisione complessiva del sistema del finanziamento, da parte dello Stato, della funzione docente in quanto tale, sulla base della sua pubblicità, riconosciuta in dipendenza dei fondamentali dettati costituzionali, primo fra tutti quello dell'articolo 33, primo comma.

Dal punto di vista del complessivo sistema legislativo, è stata scelta la forma di una normativa-quadro, non tendente ad escludere ma anzi a rendere possibile — nello stabilire le linee di una loro coerenza interna e rispetto al sistema normativo — le elaborazioni di normative particolari relativamente al diritto allo studio (di competenza regionale e già assai avanzate, sia per quel che attiene ai conseguimenti di diritto sia per quel che attiene alla loro applicazione pratica), al problema generale dello stato giuridico degli insegnanti, alla disciplina degli organi della partecipazione scolastica per una migliore e più penetrante efficienza, a quattordici anni dall'entrata in vigore del decreto delegato 416/1974 che tante speranze e tanto fervore suscitò al momento della sua presentazione. Pare ai proponenti, d'altronde, che non si possa risolvere separatamente tutta la pur com-

plexa tematica, relativa alla traduzione — nel concreto della legislazione — delle indicazioni che fin dal 1° gennaio 1948 ha dato la Costituzione repubblicana.

2. — *I diritti scolastici previsti dalla Costituzione.*

Quale punto di partenza fondamentale, a cui la proposta fa costante riferimento come ad uno tra i capisaldi della nostra « costituzione scolastica », è stato assunto il dovere-diritto che appartiene in via originaria e assoluta ai genitori di « mantenere, istruire ed educare i figli », come si esprime l'articolo 30, primo comma, della Costituzione, sulla base del riconoscimento dei « diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio » (articolo 29, primo comma). Tale fondamentale diritto alla libera scelta educativa è come una esplicazione del diritto del singolo ad avere un'istruzione e una educazione adeguate alla sua crescita, alla sua storia, alla esperienza sociale e culturale in cui viene a svolgere e sviluppare la sua personalità. Così la libertà di scelta educativa delle famiglie viene ad essere un naturale e necessario compimento del diritto soggettivo costituzionale, assoluto e pubblico, d'ogni uomo a che gli vengano assicurate le condizioni economiche e sociali per il pieno sviluppo della sua personalità. A tale diritto di libera scelta educativa — perché non resti sulla carta o come una vuota espressione — si deve collegare il diritto di liberamente scegliere la scuola presso la quale, in concreto, si possa svolgere l'educazione e si possa conseguire l'istruzione coerente con le scelte della famiglia.

È necessario, pertanto, che venga riconosciuto anche un diritto di libera istituzione scolastica, proprio al fine di consentire la più ampia scelta alle famiglie, e al singolo cittadino la possibilità di attuare il suo diritto allo studio nella maniera a lui più consona e in strutture e istituti scolastici più adeguati alle sue scelte culturali. La Costituzione italiana, nel dettare — con l'articolo 33 — le norme per

l'organizzazione del servizio scolastico, ha dato mandato allo Stato di istituire scuole statali di ogni ordine e grado, caratterizzate dalla compresenza di insegnanti portatori di propri, e talora eterogenei, progetti educativi, riconoscendo però ad altri soggetti diversi dallo Stato il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Ma ancor più penetrante — e su di essa si è appuntata l'attenzione dei proponenti la presente legge — appare la diversa e più incisiva normativa prevista dall'articolo 33, quarto comma, per le scuole non statali che chiedono la parità. In che cosa consista dal punto di vista costituzionale tale nozione di parità si tenterà di indicare più avanti. Ciò che qui va preliminarmente affermato — sulla scorta anche della dottrina di autorevolissimi interpreti, tra cui piace ricordare il costituente professor Costantino Mortati — è che nella differenziazione tra terzo e quarto comma (scuole private in generale e scuole che chiedono la parità) si annida una differenziazione non soltanto di trattamento amministrativo ma anche di qualità giuridica, consistendo le prime nella traduzione pratica della generale libertà economica e professionale, e le seconde nella traduzione pratica dell'impegno da parte degli istituti e gestori di assicurare effettività e diritto di libera scelta scolastica per quanto attiene alla qualificazione culturale e non soltanto alla mera efficienza professionale.

Tutto ciò — come è naturale, e come è sancito dall'articolo 3 della Costituzione — senza ostacoli e senza motivi di disuguaglianza anche di ordine economico: è compito, anzi, della Repubblica impegnarsi per rimuovere tali ostacoli, secondo interventi variamente articolati (cfr. articoli 31 e 34). Cade così qualsiasi interpretazione restrittiva della *vetata* espressione « senza oneri per lo Stato », che risulta pertanto confinata all'istituzione e alla gestione di scuole meramente private (d'altra parte ciò è logico: si tratta, al fondo, di imprese com-

merciali, e pertanto risulta infondato qualsiasi esborso di danaro pubblico a fine di lucro privato); per le scuole che chiedono la parità, al contrario, si tratta di istituzioni volte al fine pubblico della effettiva realizzazione di un diritto di libertà competente in via diretta, originale e assoluta ai cittadini in quanto tali: un intervento da parte dello Stato in questo campo *ex* articolo 3, secondo comma, della Costituzione, appare non soltanto legittimo ma anche doveroso.

Vale la pena di rammentare, in proposito, che lo stesso presentatore del controverso inciso « senza oneri per lo Stato », onorevole Epicarmo Corbino, aveva precisato in sede costituente il suo significato nel senso che « nessuno istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti dello Stato: e non in quello, poi usato come argomento di comodo, che "lo Stato non potrà mai intervenire in aiuto degli istituti privati" ».

3. — *La libertà di istruzione nella Comunità europea.*

All'urgenza degli adempimenti di tipo costituzionale (sottolineati fin dal 4 giugno 1958 dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 36, che chiedeva di provvedere « con auspicabile sollecitudine ad eliminare la lacuna provocata dalla non aderenza alla Costituzione della disciplina oggi in vigore »), si aggiungono per la Repubblica italiana le sollecitazioni contenute nella revisione del Concordato, ed ancor più quelle provenienti dalla già citata risoluzione del Parlamento Europeo, della quale ci limitiamo a riportare due punti: il principio n. 9 e la misura per l'attuazione n. 3.

Principio n. 9: « Il diritto alla libertà d'insegnamento implica l'obbligo, da parte degli Stati Membri, di rendere possibile l'esercizio pratico di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro com-

piti e all'adempimento dei loro obblighi, in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano le scuole pubbliche corrispondenti, senza discriminazione nei riguardi dei gestori, dei genitori, degli alunni o del personale ».

Misura di attuazione n. 3: La Commissione della Comunità europea, in caso di fondato sospetto di « violazione del diritto alla libertà di insegnamento e di istruzione, avvia le procedure applicabili nei casi di violazione dei diritti fondamentali e dei principi generali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuti dalla Comunità ».

Di questa risoluzione almeno tre aspetti interessano il Parlamento italiano: anzitutto il necessario collegamento tra « diritto alla libertà di insegnamento » ed « esercizio pratico di tale diritto »; in secondo luogo la parità di condizioni tra scuole statali e scuole non statali per beneficiare di sovvenzioni pubbliche anche sotto il profilo finanziario; in terzo luogo la possibilità di avviare procedure in caso di violazione dei diritti fondamentali e di principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Come *partner* della Comunità europea, l'Italia ha reso esecutiva con apposita legge (n. 848 del 5 agosto 1955) la « Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » (4 novembre 1950) e ratificato il 13 dicembre 1957 il protocollo aggiuntivo firmato a Parigi cinque anni prima. In particolare, l'articolo 2 del protocollo afferma: « Lo Stato, nell'esercizio della funzione che si assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori a che sia assicurata una educazione ed un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche ». Analoga prioritaria responsabilità dei genitori nella scelta del genere di istruzione da impartire ai figli è proclamata da due fondamentali documenti delle Nazioni Unite, la « Dichiarazione

dei diritti dell'uomo » e la « Dichiarazione dei diritti del fanciullo », le quali contribuiscono a determinare — insieme con i menzionati documenti europei — i criteri di un vero e proprio diritto scolastico internazionale, che impegna anche il nostro paese.

D'altra parte, proprio la realtà dell'Europa comunitaria dimostra i vantaggi di un sistema scolastico articolato e flessibile, che grazie al contributo autonomo di tutte le migliori energie educative riesce a fornire risposte più tempestive e articolate alla domanda di istruzione e di professionalità, in rapido cambiamento sotto la spinta della rivoluzione scientifico-tecnologica. Non è superfluo ricordare alcuni dati delle varie situazioni, per quanto si riferisce intanto al rapporto fra popolazione delle scuole statali e non statali. I dati riguardano sei paesi europei: Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania federale. Questi sei paesi formano tre gruppi di confronto con la situazione italiana, fotografata dal rapporto Censis per il 1983 (e rimasta praticamente immutata nel decorso quinquennio) dal quale risulta che nel nostro paese la scuola statale elementare accoglie circa il 92 per cento del totale degli alunni, la scuola media statale ne accoglie il 95,5 per cento e la secondaria superiore l'89 per cento circa.

Globalmente la popolazione delle scuole non statali si aggira dunque in Italia intorno al 7 per cento.

Nel primo gruppo di confronto, vale a dire Belgio e Olanda, la situazione è del tutto opposta a quella italiana. In Olanda il 70 per cento della popolazione scolastica frequenta scuole non statali; in Belgio si ha il 60 per cento.

Nel secondo gruppo di confronto, cioè in Francia e Spagna, la popolazione delle scuole non statali è inferiore a quella che frequenta scuole statali, ma rappresenta una percentuale cospicua, che in Francia tocca il 18 per cento ed in Spagna supera il 38 per cento.

V'è infine il terzo gruppo di confronto, costituito da Gran Bretagna e Germania federale.

Per essi non si può parlare né di scuola statale, né di scuola non statale, perché in entrambi esiste una scuola che potremmo chiamare « locale »: in Gran Bretagna è la scuola di « contea », in Germania di *land*. Nondimeno, se sul piano dei numeri non si può fare un confronto omogeneo, occorre precisare che è assicurato il diritto della famiglia a scegliere la scuola dove inviare i figli e che i diversi tipi di scuola possono contare sul finanziamento « locale ».

4. — *Tipologie degli interventi statali nei riguardi delle scuole non statali.*

Il rapporto tra lo Stato e la scuola non statale può essere visto, paese per paese, sotto il profilo delle sovvenzioni e della regolamentazione, della vigilanza e del controllo. Si hanno allora vari modelli europei che in parte si differenziano ed in parte rivelano aspetti fondamentali comuni.

L'Olanda ha adottato il principio dell'uguaglianza tra scuola statale e scuola non statale. La scuola dell'obbligo è dovunque gratuita, mentre alla scuola secondaria non statale sono garantite la retribuzione del personale, la totale copertura delle spese di funzionamento ed in certi casi perfino sovvenzioni per le costruzioni edilizie.

Il Belgio ha adottato lo stesso principio e pertanto lo Stato si assume l'onere intero delle spese per il personale, mentre, per le spese di funzionamento, provvede mediante una quota-alunno, variabile da livello a livello di istruzione.

Danimarca e Svezia garantiscono finanziamenti alle istituzioni non statali, erogati direttamente alle singole scuole, le quali possono inoltre chiedere una retta da parte delle famiglie; anche le scuole statali possono a loro volta esigere delle rette, in particolare per attività speciali e per servizi aggiuntivi.

Il modello danese e svedese è praticamente ispirato al modello inglese: le scuole « libere » possono contare sul finanziamento locale e la frequenza è quasi totalmente gratuita.

La Spagna eroga finanziamenti pubblici alle scuole non statali, esercitando tuttavia forme di vigilanza.

Medesima situazione si ha in Irlanda dove lo Stato integra l'iniziativa privata.

In Germania, poi, il finanziamento pubblico copre anche le spese di manutenzione e riparazione degli immobili, oltre che contribuire per il 90 per cento all'onere delle pensioni e per l'85 per cento all'onere per il personale.

In Francia, infine, lo Stato si assume l'onere delle spese per il personale delle scuole non statali con due tipi di contratti *standard*.

Rispetto a questi modelli europei, l'Italia è l'unico paese che non riconosce ancora alla scuola non statale il carattere di servizio pubblico, non concedendole in conseguenza alcun sostegno finanziario, se non per i rari casi di scuole elementari « a sgravio ».

5. — *Verso un sistema integrato di servizio scolastico.*

Il confronto delle esperienze culturali e dei modelli organizzativi già positivamente sperimentati nel resto dell'Europa occidentale, pur nelle peculiarità delle soluzioni via via adottate dai diversi Paesi, porta ad una prima, significativa conclusione: ovunque è stata assunta come orientamento di fondo la necessità di superare la concezione del monopolio statale della scuola, di valorizzare le risorse spontanee delle formazioni sociali e del libero associazionismo, di creare strutture agili e decentrate, di garantire strumenti idonei ad una maggiore partecipazione dei genitori al processo formativo.

Questa è la strada che non può non imboccare con coerenza anche l'Italia. Ed a tal fine l'articolato della proposta di

legge contiene, nel suo complesso, due novità di fondo: l'una attinente all'organizzazione e l'altra al finanziamento delle scuole paritarie, in ottemperanza — dopo tanti anni di sostanziale vuoto legislativo, malgrado ben 11 progetti di legge di iniziativa parlamentare e 4 di origine governativa abbiano varcato la soglia del Parlamento — al dettato dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

Per quanto attiene all'organizzazione, si propone il concetto di sistema integrato del servizio scolastico, imperniato sulla comune pubblicità di tutte quelle scuole che assicurano un servizio pubblico, consistente nell'offerta di istruzione secondo un progetto educativo culturalmente qualificato (se libere) o secondo un rigoroso riconoscimento del pluralismo culturale e della libertà di insegnamento individuale (se istituite e gestite dallo Stato). Non toccando minimamente le libertà relative all'istituzione di scuole private (per le quali la proposta di legge non prevede che generalissime norme atte a tutelare le legittime aspettative di chi a uno di tali istituti si rivolge), si intende invece indicare una linea normativa piuttosto circostanziata per quelle scuole che, chiedendo il riconoscimento dei titoli e, più ancora, la parità, aspirano al riconoscimento della piena libertà e dell'inserimento nel sistema integrato del servizio scolastico, al quale possano rivolgersi — su un piede di parità sia formale, che organizzativa che economica (almeno tendenzialmente) — i cittadini e le loro famiglie, nell'esercizio del loro diritto di libertà di educazione.

Alle scuole che chiedono la parità, dunque, la legge è chiamata a garantire la piena libertà e il pieno rispetto dell'identità culturale, e chiede che esse si adeguino alle norme generali sull'istruzione di competenza statale, per quanto attiene ai programmi, al calendario complessivo, ai titoli di studio e professionali dei docenti, agli *standard* igienico-architettonici, tutto al fine di assicurare le condizioni per una totale equiparazione del titolo di studio da esse rilasciato a quello rilasciato dalle scuole dello Stato.

L'identità culturale, essendo per così dire l'elemento genetico dell'istituzione delle scuole paritarie (che nascono infatti senza scopo di lucro ma con il fine di fornire un servizio scolastico culturalmente qualificato), viene qui in rilievo come elemento da tutelare con particolare cura, per consentire — senza indebite ingerenze o controlli sull'insegnamento prestato — uno sviluppo pieno del progetto educativo, con la partecipazione attiva dei docenti, degli allievi e delle famiglie.

Nella relazione alla proposta di legge sul medesimo argomento presentata nella scorsa legislatura, si osservava infatti che « l'ipotesi di una scuola neutra, come sublimazione del conflitto delle ideologie, è un paradosso pedagogico, fatto valere nella storia della scuola italiana come compromesso, sulla base della distinzione fra istruzione ed educazione. Una scuola neutra non sarebbe scuola, perché non insegnerebbe nulla, non educerebbe ad alcun valore ». E si aggiungeva che, nella prospettiva delineata dall'articolo 2 della Costituzione, « la persona, la famiglia, le formazioni sociali e politiche hanno ciascuna la responsabilità irrinunciabile, ma specifica e inconfondibile, di produrre le condizioni concrete affinché ad ognuno sia possibile incontrare, scegliere e vivere valori profondamente umani e, se crede, soprannaturali. A questa responsabilità la scuola, intesa come istituzione, pubblica o privata, non può essere estranea, né marginale, ma ha funzione di strumento, non di "soggetto" ».

La novità costituita dall'individuazione d'un sistema integrato di servizio scolastico fondato sulla comune pubblicità della funzione educativa tra scuole istituite dallo Stato e scuole paritarie (quelle che, avendo ottemperato alle disposizioni contenute nella presente legge, entrano di diritto, sulla base di un accertamento costitutivo dell'esistenza dei requisiti qui previsti, a far parte del sistema integrato del servizio scolastico), si estende anche al campo della programmazione e a quello — più delicato e contemporaneamente qualificante — del sup-

porto economico da parte dello Stato, che si viene a tradurre in un intervento per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto alla libertà di scelte educative (anche istituzionali) attraverso la messa a disposizione non tanto di denaro liquido (sia contante sia sotto forma di « buono-scuola », una sorta di titolo di credito spendibile in servizi scolastici), quanto di un ventaglio di possibilità di scelta strutturato in modo tale da garantire una effettiva libertà, senza ostacoli di alcun tipo, e neppure economici.

6. — *Il problema del finanziamento.*

Sotto questo profilo, si è operata una scelta tecnico-giuridica, che ha però ampi risvolti di carattere politico: si è voluto cioè affrontare il problema della libertà di educazione dal punto di vista delle strutture educative, piuttosto che dal punto di vista della erogazione di provvidenze dirette ai titolari di tale libertà, mantenendo le ipotesi di soluzione di tale problema nell'ambito dell'organizzazione del servizio scolastico, facendo perno sulle sue caratteristiche componenti: la situazione giuridica delle diverse scuole che entrerebbero a far parte del sistema integrato del servizio scolastico, e la funzione docente; per ambedue queste componenti si è individuato — a prescindere dalla caratterizzazione giuridica dell'ente fondatore o gestore — il carattere della pubblicità come qualificante il servizio e legittimante l'intervento della mano pubblica ad assicurare parità di condizioni di accesso, anche economica, ai cittadini e alle famiglie. Non si è con ciò affatto inteso smentire quanto di positivo e precursore si è fatto in passato (si allude qui soprattutto ai precedenti progetti di legge presentati alla Camera, ricordati appunto per l'ipotesi del « buono-scuola »): si è voluto solo tentare di individuare altre strade (retribuzione del personale, comandi, oneri assicurativi), forse, meno traumatiche, ma altrettanto

capaci di salvaguardare e, anzi, promuovere i diritti delle persone e delle famiglie.

Per quanto riguarda gli impegni finanziari addizionali che deriverebbero dalla adozione della soluzione prospettata, stime attendibili li valutano in una cifra compresa fra il 4 e il 5 per cento della spesa totale attualmente sostenuta per gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado.

7. — *Una soluzione organica per la scuola materna.*

La prospettiva tendenziale del sistema integrato di servizio scolastico (già peraltro configurata dalla legge-quadro sulla formazione professionale) viene dalla proposta di legge sostanzialmente anticipata con le norme relative al servizio educativo pubblico dell'infanzia, contenute nei 15 articoli del titolo V.

La problematica dell'ordinamento della scuola materna è stata considerata nel suo insieme per una ragione prima di tutto culturale, vale a dire per l'ormai matura esigenza di passare da una concezione « assistenziale » delle istituzioni per l'infanzia ad una visione propriamente educativa del loro ruolo, che la pedagogia più avanzata ritiene di grande importanza ai fini del « decondizionamento precoce » del bambino, attraverso l'egualianza delle opportunità educative. Sotto questo profilo, la stessa specificità delle scuole materne per ciò che attiene gli aspetti più propriamente assistenziali, è garantita all'interno della proposta di legge secondo quanto previsto all'articolo 2 in materia di diritto allo studio; resta inoltre la specificità connessa alla assenza di valutazione didattica, dato che la scuola materna non rilascia titolo di studio.

Inoltre, per la sua diffusione capillare e per la rilevanza quantitativa al suo interno di istituzioni autonome (cui si sono aggiunte quelle promosse dagli enti locali, e in particolare dai comuni, prima

e dopo la legge n. 444 del 1968), la scuola per l'infanzia assume caratteristiche tali da richiedere una sistemazione normativa unitaria che potrebbe raggiungersi anche autonomamente, pur nel quadro dei principi generali ispiratori di questa proposta di legge, mediante lo stralcio degli articoli del titolo V.

Anche in questo caso, infatti, si tratta di definire requisiti e condizioni di funzionamento delle diverse iniziative che concorrono a formare uno stesso servizio pubblico, salvaguardando nel contempo il patrimonio pluralistico sul piano istituzionale e l'identità culturale delle scuole non gestite dallo Stato.

Secondo gli ultimi dati disponibili, le 13.454 scuole statali dell'infanzia sono frequentate in Italia da 797.913 bambini, per ciascuno dei quali la sola spesa annua relativa al personale insegnante è di lire 1.345.870. Altri 835.149 bambini frequentano le 13.664 scuole materne non statali (di cui 10.432 autonome, con 632.466 iscritti): il contributo erogato dallo Stato nell'anno scolastico 1985-1986 risulta inferiore alle 30.000 lire *pro capite*.

8. — Conclusioni.

In conclusione, ricordando che dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il servizio scolastico praticamente manca di norme che abbiano disciplinato in maniera organica la libertà di istituzione scolastica e i rapporti fra l'amministrazione dello Stato e la scuola non statale, i proponenti si augurano che da questa legge possano derivare — come fermamente credono — maggiore libertà e più incisiva eguaglianza tra i cittadini italiani. Ogni battaglia di libertà — lungi dal mirare al conseguimento di privilegi — tende a realizzare nella maniera più ampia possibile i diritti di tutti: nel caso specifico si tratta del fondamentale diritto all'istruzione e all'educazione, la cui attuazione è parte integrante del processo

in corso per la riforma qualitativa ed organizzativa della scuola italiana. Questa infatti soltanto nell'autonomia, nel riconoscimento di ogni energia valida sul piano educativo, in un raccordo più stretto con le componenti interne e con la società, può esprimere tutte le sue potenzialità culturali e formative.

In questo contesto, il provvedimento sulla scuola paritaria rappresenta la tessera di un mosaico, i cui contorni sono già chiari: un sistema scolastico basato sull'autonomia, sulla partecipazione democratica, sul decentramento. I passi successivi non possono perciò che andare nella direzione di un consolidamento della democrazia scolastica, introdotta da ben quattordici anni con l'istituzione degli organi collegiali, e di una riforma dell'amministrazione scolastica dello Stato che determini le condizioni di autonomia dell'unità scolastica (coincidente a livello della scuola materna ed elementare con il circolo didattico e della scuola media e secondaria superiore con l'istituto).

L'esperienza ha infatti dimostrato che gli organi collegiali, come espressione della comunità scolastica e sociale, non sono in grado di sviluppare tutte le loro potenzialità, senza un corrispondente decentramento dei poteri amministrativi, che sia finalizzato a migliorare il governo complessivo della scuola, avvicinandolo alla utenza del servizio educativo. Si tratta quindi di avviare, sia pure gradualmente, un processo di superamento del modello centralizzato, di tipo napoleonico, sul quale ancora si fonda — unica nella Comunità europea — la nostra amministrazione scolastica, riservando alle strutture centrali un ruolo di programmazione, di indirizzo, di controllo, e lasciando il più ampio spazio gestionale a quelle decentrate: ciò è indispensabile anche per vivificare dall'interno il sistema scolastico attraverso un confronto fra tutte le istituzioni, in modo che ogni scuola, statale e non, riconosciuta pubblica, concorra ad arricchire il tessuto formativo.

9. — *Articolazione della proposta.*

La presente proposta di legge si compone di 53 articoli, suddivisi in sei titoli.

Il titolo I stabilisce i principi basilari del diritto all'istruzione e all'educazione, come diritto della persona e dovere-diritto della famiglia e dello Stato, attraverso l'attuazione della libertà di scelta dei genitori e della libertà di enti e privati di aprire scuole e istituti di educazione.

Il titolo II (articoli 4-9) si riferisce alle scuole « notificate », quelle cioè che non chiedono il riconoscimento del valore legale dei titoli di studio rilasciati.

Il titolo III (articoli 10-16) fa riferimento alle scuole « riconosciute » e agli ulteriori requisiti richiesti a tal fine.

Il titolo IV (articoli 17-30) riguarda le scuole « paritarie »: negli articoli 17 e seguenti indica le condizioni e procedure per ottenere la parità, estesa al trattamento degli alunni e del personale.

L'articolo 24 prevede il contributo dello Stato al finanziamento delle scuole paritarie mediante la corresponsione all'ente gestore dell'importo necessario a retribuire il personale direttivo e docente: tale retribuzione si intende comprensiva degli oneri sociali e rapportata al livello iniziale di carriera del corrispondente personale di scuola statale. L'articolo 25 contempla la possibilità della utilizzazione e del comando di personale statale nelle scuole paritarie. L'articolo 27 precisa che per le prestazioni coperte dall'intervento statale nulla è dovuto da parte dei genitori, a carico dei quali restano i corrispettivi per le altre spese di gestione.

Il titolo V (articoli 31-45) è dedicato al sistema integrato del servizio di scuola materna e ripartito in cinque capitoli; indirizzi generali, istituzioni autonome, iniziative dell'ente locale, iniziative dello Stato, disposizioni transitorie.

Il titolo VI, infine, contiene le norme generali, transitorie e finali.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
E ALL'EDUCAZIONE

ART. 1.

(Diritto della persona e dovere-diritto della famiglia e dello Stato).

1. Il diritto della persona all'istruzione e all'educazione deve essere assicurato dalla famiglia e dalla comunità nazionale e locale a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione. Tale diritto può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo scolastico, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

ART. 2.

(Libertà di scelta e sua attuazione).

1. È garantita ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative per i propri figli, con diritto di usufruire — a norma degli articoli 32 e 34 della Costituzione e degli articoli 42 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni — delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per agevolare il loro compito educativo, con particolare riferimento all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, alla medicina scolastica e agli interventi a favore dei figli portatori di *handicap*.

ART. 3.

(Libertà di istituzione).

1. La libertà garantita dalla Costituzione ad enti e privati di aprire scuole e

istituti di educazione è regolata dalle norme generali sull'istruzione e dalle disposizioni della presente legge.

2. Apposita normativa regola le libere università, gli istituti superiori non statali e le istituzioni scolastiche e culturali straniere operanti in Italia.

TITOLO II

SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE NOTIFICATE

ART. 4.

(Condizioni e norme per l'apertura).

1. L'apertura di scuole e di altre istituzioni educative è soggetta alle seguenti condizioni:

a) che il gestore, o il legale rappresentante dell'ente gestore, goda della cittadinanza italiana e risulti di buona condotta morale e civile. Ove trattisi di enti locali e di altri enti giuridicamente riconosciuti, basta che il legale rappresentante dimostri il riconoscimento dell'ente e la propria capacità di agire per gli scopi indicati a nome e per conto dell'ente. Ove trattisi di ente, società o associazione senza riconoscimento giuridico, i predetti requisiti devono essere posseduti da coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione secondo gli ordinamenti italiani o l'accordo degli associati;

b) che il personale addetto risulti di buona condotta morale e civile ed abbia i necessari requisiti di competenza, attestati dal gestore sotto la propria responsabilità;

c) che i piani di attività scolastica ed educativa e l'elenco del personale di cui alla lettera b) siano preventivamente notificati al competente provveditore agli studi;

d) che i locali siano riconosciuti idonei all'esercizio dell'attività scolastica a norma delle vigenti disposizioni;

e) che l'arredamento scolastico e le relative attrezzature siano rispondenti ai piani prefissati, secondo apposita dichiarazione del gestore.

2. I gestori che intendano aprire istituzioni di cui al presente articolo devono notificare al provveditore agli studi l'apertura dell'istituzione stessa almeno 60 giorni prima del suo funzionamento, allegando la documentazione relativa alle condizioni previste dal comma 1 e ogni altra documentazione prescritta da successive leggi nei riguardi delle istituzioni educative e scolastiche. Essi inoltre hanno l'obbligo di notificare e di opportunamente documentare ogni variazione relativa alla gestione, al tipo di istituzione scolastica ed educativa, al personale addetto e le altre notevoli variazioni ai piani d'insegnamento di cui alla lettera c) del presente articolo.

ART. 5.

(Albo provinciale delle istituzioni).

1. Presso ogni provveditore agli studi è istituito un albo delle istituzioni scolastiche ed educative. In tale albo il provveditore agli studi, dopo aver accertato le condizioni previste per l'apertura, iscrive ciascuna istituzione che in tal modo assume la qualifica di « notificata ».

2. L'iscrizione, che ha natura di mero accertamento dichiarativo delle condizioni prescritte per l'apertura, si intende acquisita quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione e non sia intervenuto un motivato diniego del provveditore.

3. Nell'albo di cui al presente articolo è annotata anche la eventuale qualifica che deriva alle scuole notificate dai provvedimenti di riconoscimento legale e di parità di cui ai successivi titolo III e titolo IV.

4. È compito del provveditore agli studi trasmettere copia dell'Albo provinciale, con le eventuali modifiche, alla competente Direzione generale del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6.

(Ordinamento ed attestati).

1. Alle istituzioni scolastiche di cui al presente titolo è riconosciuta la libertà di ordinamento didattico, disciplinare, amministrativo e la facoltà di rilasciare attestati di frequenza e di studio a carattere privato, validi anche a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 52. Per i lavoratori studenti tali attestati sono validi ai fini del riconoscimento dei diritti previsti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 7.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sulle istituzioni di cui al presente titolo viene esercitata dal Ministero della pubblica istruzione tramite la direzione generale competente e tramite gli organi centrali e periferici del Ministero stesso.

ART. 8.

(Ammende e sanzioni).

1. Chiunque proceda all'apertura di una istituzione scolastica ed educativa prima che siano decorsi 60 giorni dalla notificazione di cui all'articolo 4 o dopo aver ricevuto dal provveditore il motivato diniego, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni; il provveditore inoltre può disporre la chiusura della istituzione.

2. Il provveditore agli studi, qualora accerti che sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni previste dall'articolo 4, fissa al gestore un congruo termine entro il quale questi deve provvedere a sanare la irregolarità riscontrata. Decorso tale termine, il provveditore può disporre la chiusura con decreto motivato.

3. Contro tale decreto è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide entro tre mesi, sentito il comitato del Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 47.

ART. 9.

(Ulteriori modalità).

1. Le modalità per l'accertamento delle condizioni di apertura e di funzionalità delle istituzioni contemplate dai precedenti articoli, per i passaggi di gestione o per i trasferimenti di sede, per l'istituzione dell'albo e per l'iscrizione allo stesso, nonché per le eventuali sospensioni o chiusure del funzionamento di tali istituzioni e per i ricorsi al Ministro della pubblica istruzione verranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 52.

TITOLO III

SCUOLE RICONOSCIUTE

ART. 10.

(Condizioni per il riconoscimento).

1. Il riconoscimento del valore legale del titolo di studio è conferito alle scuole che, oltre alle condizioni previste dall'articolo 4, soddisfino anche ai seguenti requisiti:

a) il personale direttivo sia in possesso di abilitazione e abbia prestato ser-

vizio presso scuole di qualunque ordine e grado statali, paritarie o riconosciute per almeno tre anni con regolare titolo di studio;

b) il personale docente al momento dell'assunzione sia iscritto nelle graduatorie provinciali e, di conseguenza, sia fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento o — in caso di esperti e quando non sia richiesto titolo legale — sia munito di altri requisiti atti a comprovarne la competenza, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 51;

c) gli alunni siano in possesso del titolo legale di studio richiesto per le classi che intendono frequentare;

d) i piani d'insegnamento siano riconosciuti atti a conseguire i titoli che la scuola intende rilasciare. Se tali piani sono conformi ai programmi di scuole statali, il riconoscimento consegue all'accertamento di tale conformità, fermo restando che la conformità riguarda esclusivamente i piani stessi e non le cattedre o gli altri ordinamenti propri delle scuole statali; tale conformità richiede che il corso di studi si svolga in un numero di anni non inferiore a quello stabilito nel corrispondente tipo di scuola statale. Qualora i piani suddetti non risultino conformi ai programmi di scuole statali, il provvedimento che dichiara il riconoscimento delle singole scuole stabilisce anche gli effetti legali dei titoli da esse rilasciati, previo parere del comitato di cui all'articolo 47.

ART. 11.

(Procedure per il riconoscimento).

1. Per conseguire il riconoscimento legale della scuola il gestore, o il legale rappresentante dell'ente gestore, deve inoltrare domanda al Ministero della pubblica istruzione tramite il competente provveditore agli studi, allegando i docu-

menti comprovanti l'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 4 e 10.

2. La domanda di riconoscimento inoltrata al Ministero della pubblica istruzione può essere contestuale a quella di iscrizione all'albo inoltrata al provveditore, entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4; in tal caso il provveditore comunica direttamente al Ministero la avvenuta iscrizione per i conseguenti adempimenti.

3. Accertati gli adempimenti, il Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda, emana il decreto di riconoscimento o comunica il motivato diniego.

4. Il riconoscimento può essere conferito alla scuola per l'intero corso o gradualmente per singole classi o gruppi di classi. Esso si intende esteso di diritto alle sezioni staccate o alle classi collaterali qualora, entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico, si documenti al provveditore la regolarità degli adempimenti relativi all'edificio, alle aule, alle attrezzature, al personale docente e agli alunni. Accertata la regolarità degli adempimenti il provveditore con proprio decreto estende il riconoscimento alle sezioni o classi interessate entro i successivi 90 giorni, dopo il quale termine il riconoscimento si presume esteso.

5. Gli effetti giuridici del riconoscimento legale decorrono dall'inizio dell'anno scolastico indicato nella domanda, previo esito favorevole degli accertamenti.

6. I passaggi di gestione e i trasferimenti di sede delle scuole riconosciute devono essere autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno essere notificate le variazioni relative ai piani di studio e al personale, ai fini del mantenimento del riconoscimento stesso.

7. Le modalità per gli accertamenti di cui al presente articolo e per le sospensioni o chiusure di scuole riconosciute sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 52, salvi sempre i diritti degli alunni e del personale di dette scuole.

ART. 12.

(Effetti del riconoscimento).

1. Il riconoscimento legale della scuola comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi ivi compiuti, degli esami sostenuti, compresi quelli di accesso ad ogni ordine e grado, e dei titoli da essa rilasciati.

2. Alle scuole riconosciute si applica la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive modificazioni, relativa alla sperimentazione scolastica.

3. La frequenza di una scuola riconosciuta o il servizio in essa prestato comporta il rispetto dell'identità dell'istituzione stessa, quale risulta dallo statuto o dall'indirizzo educativo che la qualifica.

ART. 13.

(Candidati privatisti).

1. I candidati privatisti possono sostenere presso le scuole riconosciute che intendono frequentare tutti gli esami che danno accesso a classi di ogni ordine e grado. Essi hanno facoltà di iscriversi per la frequenza in scuole diverse da quelle in cui hanno sostenuto gli esami solo alle condizioni indicate dal regolamento di cui all'articolo 52.

ART. 14.

(Assunzione e trattamento del personale).

1. Il personale direttivo, docente e non docente delle scuole riconosciute è assunto dal gestore delle scuole stesse; a tale personale compete il trattamento stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Esso ha diritto di usufruire delle iniziative di aggiornamento previste per il personale di scuole statali.

2. Il servizio prestato nelle scuole riconosciute, e annualmente documentato presso il provveditorato agli studi, viene valutato ai fini delle graduatorie per le supplenze nelle scuole statali e ai fini dei concorsi a cattedre con le stesse modalità previste per i corrispondenti docenti delle scuole statali.

ART. 15.

(Vigilanza).

1. Il Ministero della pubblica istruzione esercita le sue funzioni di vigilanza sulle scuole riconosciute tramite i propri organi centrali e periferici.

2. La vigilanza sugli scrutini ed esami per gli alunni interni delle scuole riconosciute è affidata alla normale attività degli ispettori centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

3. Per la vigilanza sulla regolarità delle operazioni degli esami di idoneità dei candidati privatisti presso scuole riconosciute, il provveditore agli studi designa un commissario; le spese relative sono a carico della scuola.

ART 16.

(Sanzioni).

1. Per comprovate gravi infrazioni alle norme degli articoli 10 e 11 il Ministero della pubblica istruzione tramite il competente provveditore agli studi, può applicare le seguenti sanzioni:

a) sospensione temporanea del riconoscimento legale;

b) revoca del riconoscimento;

c) chiusura della scuola.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono applicati dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del comitato di cui all'articolo 47 previa contestazione degli addebiti.

3. Gli alunni che frequentano la scuola all'atto in cui viene data esecuzione ai provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere accolti in altre scuole riconosciute ed hanno il diritto di trasferirsi nelle corrispondenti classi di scuole statali a cui dà accesso il titolo del quale sono forniti.

4. In mancanza di scuole di cui al comma 3, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 47, nomina un commissario governativo che, a carico del gestore, provvede agli adempimenti necessari fino alla chiusura dell'anno scolastico.

TITOLO IV

SCUOLE PARITARIE

ART. 17.

(Condizioni).

1. La parità di cui all'articolo 33 della Costituzione è riconosciuta alle scuole gestite da enti locali o da formazioni sociali istituite giuridicamente (enti morali, fondazioni, cooperative, IPAB, associazioni civili, istituzioni religiose, sindacati ed altri enti), o da privati che, oltre ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 10 soddisfino alle seguenti condizioni:

a) la scuola sia dotata di un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo, escluda il fine di lucro ed assicuri la pubblicità dei bilanci;

b) la scuola si inquadri nella programmazione scolastica del territorio; tale programmazione deve tener conto sia delle istituzioni esistenti sia soprattutto delle richieste dei genitori in funzione delle loro scelte educative, a norma dell'articolo 2;

c) il numero minimo e massimo degli alunni per classe sia conforme a

quello esistente nelle corrispondenti scuole statali del distretto;

d) il personale della scuola goda di una regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro;

e) nella scuola siano in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale, con le attribuzioni indicate dal regolamento di cui all'articolo 52.

ART. 18.

(Procedure per ottenere la parità).

1. Per ottenere la parità scolastica, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore deve inoltrare domanda al Ministro della pubblica istruzione, tramite il competente provveditore agli studi, allegando la documentazione che comprovi l'adempimento delle condizioni previste dagli articoli 4, 10 e 17.

2. Accertati tali adempimenti, il Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda emana il decreto di parità o comunica il motivato diniego, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 47.

3. La parità può essere riconosciuta alla scuola per l'intero corso o gradualmente per singole classi o gruppi di classi e i suoi effetti giuridici ed economici decorrono dall'inizio dell'anno scolastico indicato nella domanda.

4. La domanda per ottenere la parità può essere contestuale alla richiesta di riconoscimento legale e di iscrizione all'albo del provveditorato agli studi; in tal caso le ulteriori modalità di procedura sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 52.

ART. 19.

(Effetti della parità).

1. La parità scolastica comporta — oltre agli effetti di cui al comma 2 dell'ar-

articolo 10, e all'articolo 12 — anche il riconoscimento del servizio pubblico prestato dalle scuole paritarie, con i doveri e i diritti che ne conseguono per le istituzioni stesse, per il personale, per gli alunni e per i genitori, secondo le norme dei successivi articoli.

2. La scuola paritaria realizza la piena libertà garantita dal dettato costituzionale all'articolo 33, attraverso l'autonomia delle proprie finalità e caratteristiche, delle strutture e programmi coerenti con tali finalità, delle scelte del personale che ne garantisca la corretta attuazione.

3. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie costituiscono il sistema integrato del servizio scolastico.

4. Ove già non abbiano personalità giuridica le scuole paritarie di ogni ordine e grado assumono la personalità giuridica di diritto privato con funzionamento previsto dal regolamento esecutivo della presente legge di cui all'articolo 52.

ART. 20.

(Alunni di scuola paritaria).

1. Agli alunni di scuola paritaria è riconosciuto un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuola statale, a norma dell'articolo 33 della Costituzione.

2. I candidati privatisti possono sostenere esami di idoneità, licenza e maturità presso scuole paritarie alle stesse condizioni previste per gli alunni e per i candidati delle corrispondenti scuole statali.

ART. 21.

(Iscrizione alla scuola paritaria).

1. La scuola paritaria è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta in armonia con l'indirizzo educativo della scuola stessa.

2. Per quanto riguarda gli alunni portatori di *handicap* la scuola paritaria si

attiene alla normativa vigente per la scuola statale con diritto agli interventi previsti per gli alunni delle corrispondenti scuole dello Stato.

ART. 22.

(Rapporti con il territorio).

1. In riferimento a quanto previsto dalla lettera *b)* dell'articolo 17, le scuole paritarie partecipano — tramite propri rappresentanti designati a norma del regolamento di cui all'articolo 52 — alle proposte di programmazione degli insediamenti scolastici sul territorio e alla definizione e qualificazione del fabbisogno e delle disponibilità di strutture scolastiche, al fine di contribuire al massimo realizzo di risorse umane e strutturali presenti sul territorio.

2. Tali proposte vengono trasmesse sia agli enti locali per quanto di loro competenza, sia al provveditore agli studi per la conseguente utilizzazione in sede di organismo collegiale competente ad esprimere il parere sui nuovi insediamenti scolastici statali o paritari.

ART. 23.

(Assunzione e trattamento del personale).

1. Il personale delle scuole paritarie è assunto dal gestore in base ai contratti collettivi di lavoro.

2. Il trattamento economico del personale direttivo e docente di tali scuole è equiparato a quello del corrispondente personale di scuola statale a livello iniziale di carriera.

3. Il servizio prestato da tale personale è riconosciuto, oltre che ai fini indicati dall'articolo 14, anche ai fini pensionistici e di carriera, con le modalità previste da apposito decreto che il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato di cui all'articolo 47.

4. Il personale di scuola paritaria gode degli stessi diritti del personale statale per quanto si riferisce alle attività di aggiornamento e alle altre facilitazioni previste dalle norme in vigore.

5. Ai docenti, nell'ambito dello specifico indirizzo della scuola paritaria, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei loro genitori.

ART. 24.

(Intervento finanziario dello Stato).

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento delle scuole paritarie corrispondendo al gestore l'importo necessario per la retribuzione del personale direttivo e docente; tale retribuzione è rapportata al livello iniziale di carriera del corrispondente personale di scuola statale, con i relativi scatti di anzianità.

2. Lo Stato corrisponde altresì l'importo relativo agli oneri contributivi, assicurativi e sociali di qualunque genere, dovuti per legge dal gestore stesso.

ART. 25.

(Utilizzazione e comando di personale statale).

1. In alternativa parziale o totale a quanto previsto dall'articolo 24, il Ministro della pubblica istruzione — previa richiesta nominativa da parte delle scuole paritarie e con il consenso degli interessati — può autorizzare il personale della scuola statale a completare il proprio orario di servizio nelle scuole paritarie o a prestarvi l'intero servizio sotto forma di comando.

2. Il Ministro della pubblica istruzione è delegato a definire con proprio decreto le modalità di applicazione del presente articolo.

ART. 26.

(Gratuità dell'istruzione obbligatoria).

1. Per rendere effettiva la gratuità della istruzione obbligatoria prevista

dalla Costituzione, lo Stato interviene a favore delle scuole paritarie dell'obbligo, oltre che nei modi stabiliti dagli articoli 24 e 25, anche con il rimborso delle spese sostenute per il personale non docente e per le spese generali di gestione. Tale rimborso spese è rapportato al numero delle classi delle scuole paritarie e la sua gestione è controllata dagli organi collegiali della scuola di cui alla lettera e) dell'articolo 17.

ART. 27.

(Oneri a carico dei genitori).

1. Nulla è dovuto da parte dei genitori ai gestori di scuole paritarie per quanto si riferisce alle prestazioni coperte dall'intervento statale.

2. Restano a carico dei genitori i corrispettivi per le altre spese di gestione nella misura stabilita dall'organo collegiale di cui alla lettera e) dell'articolo 17, su proposta motivata del gestore. Parimenti sono a carico dei genitori le spese per altre prestazioni diverse dalla normale attività didattica e approvate dal suddetto organo collegiale.

ART. 28.

(Facilitazioni).

1. L'apertura, il funzionamento e la vigilanza sulle istituzioni paritarie non sono soggetti a tassazione da parte dello Stato, al quale nulla è dovuto per i suoi adempimenti.

2. Alle scuole paritarie sono concesse le facilitazioni tariffarie postali, con le modalità previste per le scuole statali.

3. I contributi, le donazioni e i lasciti a favore delle scuole paritarie sono deducibili dall'imponibile fiscale alle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 52.

ART. 29.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sul funzionamento delle scuole paritarie, sugli scrutini che vi

si svolgono e sugli esami in esse sostenuti, viene esercitata dal Ministero della pubblica istruzione nelle forme previste per le corrispondenti scuole statali.

ART. 30.

(Sanzioni).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, in caso di gravi comprovate infrazioni alle norme di cui agli articoli 4, 10 e 17, può applicare alle scuole paritarie le seguenti sanzioni:

- a) sospensione temporanea dei finanziamenti pubblici;
- b) sospensione della parità;
- c) revoca della parità;
- d) chiusura della scuola.

2. I provvedimenti di cui sopra sono applicati alle scuole, previa contestazione degli addebiti e sentito il parere del comitato di cui all'articolo 47.

3. All'atto in cui viene data esecuzione ai provvedimenti di cui al comma 1, gli alunni di scuola paritaria possono essere accolti presso altra scuola paritaria o hanno il diritto di trasferirsi alla corrispondente scuola statale.

4. In mancanza di scuole di cui al comma 3, si applica la normativa prevista dal comma 4 dell'articolo 16.

TITOLO V

SERVIZIO EDUCATIVO
DELLE SCUOLE MATERNE

CAPO PRIMO.

SCUOLE MATERNE NOTIFICATE.

ART. 31.

(Istituzione e normativa).

1. L'istituzione di scuole materne a carattere meramente privato è soggetta

alla normativa di cui al titolo II della presente legge; tali scuole vengono iscritte dal provveditore agli studi nell'albo di cui all'articolo 5 ed assumono la denominazione di « scuole materne notificate ».

CAPO SECONDO.

SISTEMA INTEGRATO DEL SERVIZIO DI SCUOLA MATERNA.

ART. 32.

(Sistema integrato).

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 19 il sistema integrato del servizio di scuola materna è costituito da:

a) scuole materne paritarie gestite senza fine di lucro, dalle formazioni di cui al comma 1 dell'articolo 17;

b) scuole materne degli enti locali;

c) scuole materne statali.

CAPO TERZO.

SCUOLE MATERNE PARITARIE A GESTIONE AUTONOMA.

ART. 33.

*(Condizioni per l'apertura
e il funzionamento).*

1. Per l'apertura e il funzionamento, le scuole materne paritarie devono osservare le seguenti condizioni:

a) ammissione aperta a tutti i bambini;

b) impiego di personale in possesso di apposito titolo di studio;

c) utilizzazione di locali idonei e funzionali;

d) ricettività effettiva accertata di almeno 15 bambini;

e) suddivisione in sezioni del numero massimo di 25 bambini;

f) apertura per almeno 10 mesi all'anno;

g) adozione degli orientamenti didattici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647 e successivi aggiornamenti, salvo il rispetto delle finalità statutarie delle singole scuole;

h) presenza di organi partecipativi analoghi a quelli previsti dai decreti delegati per le scuole statali.

ART. 34.

(Assunzione e trattamento del personale).

1. L'assunzione del personale di scuola materna paritaria viene fatto dal gestore della scuola stessa a norma di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 23.

2. Il trattamento economico di tale personale avviene a norma dei contratti collettivi di lavoro e secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 23.

3. Il servizio prestato da tale personale è riconosciuto ai fini indicati dal comma 3 dell'articolo 23. Il personale gode dei diritti previsti dai commi 4 e 5 dello stesso articolo 23.

4. Le scuole paritarie possono associarsi a livello di distretto, ovvero a livello subdistrettuale, quando comprendano più di 40 sezioni; in tal caso le scuole nominano proprio personale direttivo secondo le modalità di cui al regolamento previsto all'articolo 52.

ART. 35.

(Intervento finanziario dello Stato).

1. Lo Stato interviene a favore delle scuole materne autonome a norma di quanto stabilito dagli articoli 24 e 25.

ART. 36.

(Gratuità della scuola materna).

1. Per rendere effettiva la gratuità della scuola materna anche nelle istituzioni di cui al presente capo, lo Stato interviene — oltre che nei modi previsti dagli articoli 24 e 25 — anche con un rimborso-spese, secondo le modalità previste dall'articolo 26.

2. Agli iscritti alle scuole materne paritarie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 37.

*(Oneri a carico dei genitori
— Facilitazioni).*

1. Gli oneri a carico dei genitori per le scuole materne di cui al presente capo sono quelli previsti per le scuole paritarie dall'articolo 27.

2. Le facilitazioni accordate alle scuole materne di cui al presente capo sono quelle stabilite per le scuole paritarie dall'articolo 28.

CAPO QUARTO.

SUOLE MATERNE PARITARIE
DEGLI ENTI LOCALI.

ART. 38.

(Istituzione).

1. Gli enti locali possono istituire scuole materne alle condizioni stabilite

dalle lettere *b)*, *c)*, *e)* dell'articolo 17, nell'intento di fornire prontamente il servizio alle famiglie delle località sprovviste di scuola materna, tenuto conto dei piani di intervento in materia di edilizia.

2. I comuni possono consorzarsi fra loro per gestire scuole materne nel caso in cui la popolazione in età prescolare risulti inferiore al minimo previsto dalla lettera *c)* dell'articolo 17.

ART. 39.

(Assunzione e trattamento del personale).

1. Il personale insegnante e non insegnante delle scuole materne di cui al presente capo è assunto mediante pubblico concorso aperto a quanti sono in possesso dei titoli previsti.

2. Il trattamento di tale personale è quello disposto per il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.

3. Gli oneri per il personale di cui al presente articolo sono a carico dello Stato.

ART. 40.

(Oneri a carico dei comuni).

1. Gli oneri relativi alla costruzione, locazione, arredamento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della scuola comunale ed annessi, fanno carico al comune.

2. I servizi amministrativi ed ausiliari necessari al funzionamento delle scuole comunali fanno carico al comune.

CAPO QUINTO.

SCUOLE MATERNE STATALI.

ART. 41.

(Istituzione e ordinamento).

1. L'istituzione di scuole materne statali è regolata dalla normativa in vigore,

fatto salvo quanto disposto dalla lettera b) dell'articolo 17.

2. L'ordinamento delle scuole di cui al presente capo è stabilito dallo Stato.

3. La eventuale destinazione di personale di scuola materna statale alle istituzioni di cui ai capi terzo e quarto si attua a norma di quanto previsto dall'articolo 25.

CAPO SESTO.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 42.

(Scuole attualmente funzionanti).

1. Le scuole materne attualmente funzionanti con autorizzazione rilasciata dal provveditore agli studi ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e relativo regolamento, sono considerate automaticamente istituzioni autonome paritarie a norma del capo terzo del presente titolo.

2. Le IPAB che gestiscono o abbiano tra i fini la gestione di scuole materne, assumono la personalità giuridica di diritto privato e la denominazione di istituzione autonoma di scuola dell'infanzia.

3. Nei consigli di amministrazione i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dallo Stato, in relazione alla struttura della cessata IPAB, vengono sostituiti con membri eletti dai soci, ovvero nominati dai rappresentanti degli interessi originari.

ART. 43.

(Personale attualmente in servizio).

1. Il personale insegnante attualmente in servizio presso le scuole materne statali, degli enti locali ed autonome auto-

rizzate, è inserito di diritto tra il personale cui si applicano rispettivamente l'articolo 34, l'articolo 39 e l'articolo 41.

ART. 44.

(Convenzioni con gli enti locali).

1. Fino alla definitiva e totale attuazione della presente legge, per le convenzioni in atto che prevedono oneri a carico dei comuni a favore di scuole materne non statali per interventi di cui alla presente legge, lo Stato si assume l'obbligo del rimborso al comune degli oneri sostenuti.

2. Le convenzioni esistenti conservano la loro efficacia nei limiti degli interventi diversi o eccedenti le previsioni della presente legge.

ART. 45.

(Rinvio al regolamento).

1. Le ulteriori disposizioni circa la normativa riguardante le scuole materne di cui al capo quinto sono previste dal regolamento di cui all'articolo 52.

TITOLO VI

NORME GENERALI,
TRANSITORIE E FINALI

ART. 46.

*(Rappresentanze
negli organi collegiali).*

1. Le scuole paritarie e riconosciute attraverso propri rappresentanti partecipano di diritto agli organismi collegiali distrettuali, provinciali e nazionali in proporzione alla consistenza numerica degli alunni delle istituzioni stesse.

2. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad apportare modifiche con proprio decreto alla composizione di detti organismi, assicurando la designazione dei rappresentanti attraverso regolari elezioni da parte delle diverse componenti, in analogia con quanto disposto per i rappresentanti delle corrispondenti istituzioni statali.

ART. 47.

(Comitato scuola non statale).

1. In seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione è costituito un comitato per la scuola non statale, composto dai rappresentanti eletti a norma dell'articolo 46 e integrato per un terzo da membri di scuola statale dello stesso Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Tale comitato deve essere consultato sulle questioni esplicitamente indicate nella presente legge e, in genere, su tutte le questioni concernenti le scuole di enti e privati, ivi compresi i disegni di legge, le ordinanze, le circolari ed altri ordinamenti.

ART. 48.

(Direzione generale scuola non statale).

1. Fino alla ristrutturazione degli uffici del Ministero della pubblica istruzione, la attuale Direzione dell'istruzione media non statale assume la denominazione di « Direzione generale scuola non statale » con le competenze indicate dalla presente legge e dalle norme generali sull'istruzione.

ART. 49.

(Applicazione della legge).

1. Le istituzioni scolastiche ed educative in funzione all'entrata in vigore della

presente legge con autorizzazione o presa d'atto rilasciate dall'autorità scolastica sono iscritte d'ufficio all'albo di cui all'articolo 5 se in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4; in caso contrario devono provvedere ad acquisirli entro tre mesi, pena la chiusura dell'istituzione.

2. Le istituzioni educative e scolastiche meramente private devono provvedere all'iscrizione all'albo entro lo stesso termine di tre mesi, previo possesso dei requisiti indicati, pena la chiusura dell'istituzione stessa.

3. Le istituzioni che, all'entrata in vigore della presente legge, funzionino con corso di studi avente valore legale (elementari parificate, secondarie pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate), assumono la qualifica di « scuole riconosciute » se in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 10 della presente legge, ferma restando l'automatica iscrizione delle stesse all'albo del provveditorato di cui all'articolo 5.

4. Alle scuole contemplate dal precedente comma che, all'entrata in vigore della presente legge, dimostrino di possedere i requisiti previsti dall'articolo 17, viene riconosciuta d'ufficio la parità con i diritti che essa comporta.

ART. 50.

(Deducibilità fiscale).

1. Le spese sostenute per le tasse di iscrizione e di frequenza dei corsi di istruzione presso le scuole riconosciute e paritarie di ogni ordine e grado di cui alla presente legge sono deducibili dall'imponibile fiscale, alle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 52.

ART. 51.

(Titoli ecclesiastici).

1. A norma dell'articolo 10/2 dell'accordo di revisione del Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica, i titoli accade-

mici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti anche ai fini dell'insegnamento nelle scuole dirette o riconosciute dall'autorità ecclesiastica, nei limiti di quanto stabilito dagli ulteriori accordi previsti dall'articolo 13/2 del Concordato stesso.

ART. 52.

(Regolamento).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 47, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento per la sua attuazione.

ART. 53.

(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura finanziaria della presente legge si procede mediante apertura di apposito capitolo di spesa o mediante variazioni al bilancio del Ministero della pubblica istruzione e degli altri Ministeri interessati.